

r.g. 266/2022 v.g.



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Riccardo Rosetti

visto il ricorso depositato da Stopponi Gianluca e Pacchiarotti Vania in data 4.3.2022 e la richiesta di liquidazione del patrimonio presentata congiuntamente dai debitori, coniugi separati e comproprietari dell'immobile adibito ad abitazione coniugale, ai sensi dell'art. 14-*ter* L. n. 3/2012;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario;
- i debitori versano in stato di sovrindebitamento;
- i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- i debitori non hanno fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni dei debitori;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dei debitori;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

osservato che ricorrono i presupposti per autorizzare ex art. 14-*quinquies*, comma 2, l. 3/12 il debitore Pacchiarotti Vania a continuare ad utilizzare l'immobile sito in Civitavecchia, Via Fontanatetta n. 37/a fino alla sua liquidazione trattandosi della casa coniugale adibita ad abitazione principale dei figli della coppia;



osservato che devono essere esclusi dalla liquidazione ex art. 14-ter, comma 6, l. 3/12 i proventi che il debitore Vania Pacchiarotti guadagna con la sua attività professionale nei limiti di € 1.200,00 mensili, pari a quanto occorre al mantenimento suo e dei figli conviventi, anche considerato che, come dedotto dai ricorrenti, la moglie percepisce euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli da parte del padre Stopponi Gianluca;

osservato che devono essere esclusi dalla liquidazione ex art. 14-ter, comma 6, l. 3/12 i proventi che il debitore Stopponi Gianluca, attualmente disoccupato, guadagnerà con la sua attività professionale nei limiti di € 1.100,00 mensili, pari a quanto occorre al mantenimento suo (circa 600,00 euro mensili) e a quanto questi è tenuto a versare per il mantenimento dei figli conviventi con la madre (500,00 come da assegno stabilito in sede di separazione);

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Stopponi Gianluca e Pacchiarotti Vania;

nomina liquidatore la dott.ssa Alessandra Morbidelli;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione e dispone che l'OCC comunichi tramite PEC la proposta, la relazione e il presente decreto a tutti i creditori individuati nell'istanza di liquidazione del patrimonio;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, **autorizza** il debitore Pacchiarotti Vania a continuare ad utilizzare l'immobile adibito a casa coniugale fino alla sua vendita atteso che si tratta dell'abitazione principale del nucleo familiare;

stabilisce che non è compreso nella liquidazione lo stipendio che il debitore Vania Pacchiarotti percepisce con la sua attività professionale nei limiti di € 1.200,00 mensili;

stabilisce che non è compreso nella liquidazione lo stipendio che il debitore Stopponi Gianluca percepisce con la sua attività professionale nei limiti di € 1.100,00 mensili (essendo compresa in questo limite la somma dovuta dallo Stopponi Gianluca per il mantenimento dei figli);

stabilisce che non è compreso nella liquidazione il veicolo Citroen targato DZ681DM di proprietà del debitore Vania Pacchiarotti, trattandosi di automobile immatricolata nel 2009 e di scarsissimo valore commerciale;

fissa la data del 30.5.2022 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;



dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 15.4.2022 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 (contenente la valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare) va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario; rileva come nella fattispecie il subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente appaia, almeno prima facie, conveniente atteso che in quella sede l'immobile è già stato valutato, con conseguente risparmio di spese, e che l'immobile è attinto da gravi difformità edilizie (come risulta dalla perizia in atti) che in sede di vendita nella procedura esecutiva immobiliare non costituirebbero ostacolo alla liquidazione;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 290/2019 r.g.e. Tribunale di Civitavecchia e **dispone** che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 8.3.2022

Il Giudice
Riccardo Rosetti



**Proposta di liquidazione per la composizione della crisi da
sovra indebitamento ai sensi dell'art. 14 ter legge 03/2012**

Per i proponenti: Sig. Gianluca Stopponi, nato a Roma il 22.01.1969 e residente in Civitavecchia alla via Leopoli n. 22, C. F. STPGLC69A22H501U, Vania Pacchiarotti, nata a Civitavecchia il 06.12.1969 e residente in Civitavecchia alla via Fontanatetta n. 37/A, c.f. PCCVNA69T46C773L, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Riga del foro di Civitavecchia (pec andrea.riga@pecavvocaticivitavecchia.it; fax 0766 501349) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Civitavecchia, Largo Plebiscito n. 23

Premesso

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R. D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovra indebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza dei ricorrenti il Tribunale di Civitavecchia con provvedimento del 05.02.2019 nominava la dr.ssa Alessandra Morbidelli, con studio in Civitavecchia Largo Plebiscito n. 23, quale Gestore della Crisi;

DATI ANAGRAFICI

Sig. Gianluca Stopponi, nato a Roma il 22.01.1969 e residente in Civitavecchia alla via Fontanatetta n. 37/A;

Vania Pacchiarotti, nata a Civitavecchia il 06.12.1969 e residente in Civitavecchia alla via Fontanatetta n. 37/A

SITUAZIONE DEI DEBITORI

I proponenti versano in una situazione di grave indebitamento, alla quale non riescono a far fronte, in considerazione delle loro attuali disponibilità finanziarie, che si concretizzava come di seguito.

I Sig.ri Gianluca Stopponi e Vania Pacchiarotti in costanza di matrimonio gestivano con discreto successo un rinomato ristorante in Tarquinia, loc. Sant'Agostino, denominato "La Campagnola". Sul finire del primo decennio del 2000, poi, la grave crisi generale del sistema economico, che ha avuto larghe e profonde ripercussioni anche a livello di abitudini e propensione al consumo individuale, ha provocato una forte contrazione dei guadagni anche nel settore della ristorazione, contrazione che non ha risparmiato gli odierni istanti.

I Sig.ri Pacchiarotti e Stopponi, di conseguenza, si sono trovati costretti a ricorrere a consistenti finanziamenti per portare avanti l'attività e mantenere la famiglia, composta anche da due figli ancora studenti, concedendo in garanzia l'immobile di proprietà adibito a casa coniugale. Al tempo stesso crescevano anche le difficoltà nel pagamento dei fornitori del ristorante, che gradualmente abbandonavano gli odierni proponenti.

Le difficoltà economiche influivano anche sul rapporto personale dei coniugi, tanto che questi arrivavano alla decisione

di separarsi, prima di fatto e poi giudizialmente in data 28.11.2016, con provvedimento del Tribunale di Civitavecchia, con il quale veniva assegnata la casa coniugale alla Sig.ra Pacchiarotti, collocataria dei figli minorenni e stabilito un contributo per il mantenimento degli stessi a carico del Sig. Stopponi pari a complessivi €. 500,00.

Anche le strade professionali degli odierni istanti si dividevano in quanto il Sig. Stopponi veniva assunto come commesso presso un supermercato di Civitavecchia, salvo poi perdere il lavoro e trovarsi attualmente senza una occupazione fissa. La Sig.ra Pacchiarotti, invece, dopo aver tentato di gestire in proprio il ristorante di famiglia, si trovava costretta a chiuderlo e cercare lavori saltuari come cuoca in vari locali, sino ad essere assunta a tempo indeterminato presso il ristorante Il Delfino di Civitavecchia.

Non da ultimo bisogna dire come i creditori abbiano anche provveduto ad avviare una prima procedura esecutiva immobiliare nei confronti degli odierni istanti, estintasi per inattività del creditore precedente ed una seconda, RGE n. 290/19 Tribunale di Civitavecchia. nell'ambito della quale l'unico immobile di proprietà veniva periziato come da elaborato che si deposita congiuntamente alla presente relazione, che attualmente in attesa della prima vendita fissata per il giorno 18.03.2022

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

In ragione delle circostanze sopra enunciate gli odierni istanti si venivano a trovare in una situazione di perdurante squilibrio tra

le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determinava di fatto la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Pertanto, allo stato attuale, stante la presenza di debiti accumulati cui i ricorrenti non sono in grado di far fronte per i motivi sopra addotti ed il conseguente stato di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, i Sig.ri Stopponi e Pacchiarotti hanno predisposto la presente proposta di liquidazione, che sarà verificata dal nominato gestore sotto il profilo della completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3 lett. E, nella convinzione che tale procedura possa avere migliori effetti liberatori e contemporaneamente soddisfattori, rispetto alla liquidazione giudiziale.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL GRUPPO FAMILIARE

Alla luce di quanto esposto, di seguito si individueranno le masse passive riconducibili ai coniugi congiuntamente, al solo Sig. Gianluca Stopponi ed alla sola Vania Pacchiarotti.

A tal fine gli istanti dichiarano che a tutt'oggi risulta la seguente situazione debitoria, come riconosciuta in forza della documentazione in loro possesso, dagli estratti acquisiti presso

ELENCAZIONE DEI DEBITI COMUNI

I debiti che gravano congiuntamente sui Sig.ri Gianluca Stopponi e Vania Pacchiarotti sono i seguenti:

| Creditore | Debito | Importo |
|--------------------------|--|---------------|
| Purple SPV Srl | Mutuo fondiario garantito da ipoteca su casa coniugale | €. 290.743,17 |
| Siena NPL 2018 S.r.l. | Mutuo fondiario garantito da ipoteca su casa coniugale | €. 158.691,86 |
| Fredditalia | Decreto ingiuntivo | €. 4.005,43 |
| Consumit | Prestito chirografario | €. 71.682,56 |

Debiti Vania Pacchiarotti

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Agenzia Entrate Riscossione | €. 4.322,98 |
|-----------------------------|-------------|

Debiti Gianluca Stopponi

| | |
|-----------------------------|------------|
| Agenzia Entrate Riscossione | €. 8724,05 |
|-----------------------------|------------|

CREDITI RICORRENTI

I ricorrenti ad oggi non vantano crediti

ELENCO DEI BENI DEI RICORRENTI

I ricorrenti risultano proprietari del seguente immobile, sito in civitavecchia alla Via Fontanatetta n. 37/A, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Civitavecchia , al foglio 3, particella

844, Piano T-1, z.c. 4, cat. A/4, cl. 4, vani 5, superficie catastale mq. 137, R.C. € 271,14.

Tale immobile oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva n. 290/2019, veniva periziato dal CTU arch. Binaccioni Fiorella e valutato € 147.500,00.

NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Attualmente il Sig. Gianluca Stopponi, pur risultando privo di una occupazione lavorativa, con l'aiuto della madre riesce a far fronte alle ordinarie spese di mantenimento che constano in €. 550,00 di affitto mensile, €. 1500,00 annuali per utenze varie, €. 800,00 c.a. per spese mediche.

La Sig.ra Pacchiarotti attualmente lavora come cuoca presso un ristorante di Civitavecchia, percependo uno stipendio mensile di circa €. 1.200,00 mensili con il quale deve far fronte al mantenimento proprio e dei due figli per circa €. 9500,00 annui, al pagamento delle tasse universitarie per entrambi i figli per circa €. 1000,00 annui, alle spese dei trasporti per la frequentazione dell'università per €. 500,00 annui, alle spese per i libri universitari pari ad €. 500,00, alle utenze relative all'abitazione per €. 1800,00 circa annui ed alle spese di riscaldamento per €. 800,00 circa annui.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Si procede ad illustrare la proposta di risoluzione della crisi da sovra indebitamento dei ricorrenti, con la quale si intende accedere alla procedura di liquidazione dei beni immobili e mobili di proprietà, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3712, da

sottoporre all'esame del professionista nominato per la elaborazione della relazione particolareggiata come per legge, documentazione depositata a corredo della domanda, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3 lett. e. , ai fini della successiva presentazione della domanda al Giudice competente per l'apertura della liquidazione.

I Sig.ri Stopponi e Pacchiarotti rappresentano la volontà di cedere la massa creditoria in atti, tutti i propri beni immobili e mobili di proprietà al momento della presentazione della domanda, per le quote ad essi relativi, oltre ogni altro bene immobile e mobile sopravvenuto nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, dedotte le eventuali spese per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi che dovranno essere presentate al Liquidatore ed al Giudice per l'approvazione.

Tutti i pagamenti ed i ricavi ottenuti dalla liquidazione dei beni della Sig.ra Vania Pacchiarotti e del Sig. Gianluca Stopponi verranno ripartiti tra i creditori insinuati relativi ai debiti ascrivibili a questi e secondo le ordinarie regole civilistiche, con il rispetto del pagamento prioritario delle spese prededucibili e, a seguire, quello dei creditori privilegiati e chirografari.

UTILIZZO DEI BENI

Premesso che la Sig.ra Pacchiarotti Vania risiede formalmente nell'immobile di Via Fontanatetta n. 37/A con i figli della coppia, i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 14 – quinquies, comma 2, lettera (e), voglia autorizzare gli stessi all'uso dell'immobile de quo, sino all'eventuale

liquidazione, considerando che l'uso del bene garantirà la manutenzione ordinaria dello stesso a tutela dell'interesse dei creditori e del buon esito della liquidazione al miglior prezzo.

Tanto premesso gli odierni istanti

CHIEDONO

che sia aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis legge n. 3/2012.

Chiedono, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 12 bis, la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni ai medesimi riferibili e, in particolare, l'esecuzione immobiliare n. 290/19 R.G.E. con asta fissata per il giorno 18.03.2022.

Civitavecchia, li 28.02.2022

Avv. Andrea Riga